Audizione alla Camera. Il capo del Servizio Struttura Economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, è intervenuto ieri sul Dl liquidità

PROVVEDIMENTI D'EMERGENZA E RISCHIO BANCAROTTA

Rischio fallimento da sventare con report sui conti aziendali

L'amministratore dovrà predisporre documenti sull'andamento dell'impresa

Alessandro Galimberti
Angelo Vozza

Oltre ai rischi di infiltrazioni criminali (soprattutto di riciclaggio) o di truffe vere e proprie sull'autodichiarazione di accesso, la garanzia pubblica sui finanziamenti da crisi Covid pone in teoria un problema serio anche per il buon amministratore aziendale. La garanzia rilasciata dal Fondo per le Pmi - regolata dal dlgs 123/1998 - si appoggia infatti a quello che tecnicamente è un «credito privilegiato» e che quindi ha un binario dedicato, e prioritario, per la restituzione alla banca. Anche a voler prescindere dal caso di scuola che manchino alcuni dei requisiti per la richiesta, ipotesi in cui la legge del '98 già prevede la revoca degli interventi di sostegno e una sanzione amministrativa (multa) da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, c'è da chiedersi cosa succede se, nonostante l'accesso al finanziamento, l'impresa non riesce a superare la crisi e fallisce. Il rischio (elevato) è che venga contestata la lesione della *par condicio creditorum* e che, dunque, gli amministratori delle imprese beneficiarie dei finanziamenti siano chiamati a rispondere di bancarotta preferenziale per aver soddisfatto debiti correnti (i cosiddetti "chirografari") anziché restituire il finanziamento privilegiato. Nell'ipotesi di fallimento il gestore del Fondo di garanzia si insinuerà nella procedura concorsuale ed il curatore fallimentare sarà tenuto a denunciare l'amministratore dell'impresa per bancarotta preferenziale.

In proposito il decreto legge 23/2020 non contiene alcuna deroga alla normativa penale fallimentare, ma solo il congelamento delle dichiarazioni di fallimento sino al 30 giugno prossimo, un termine evidentemente troppo ravvicinato per pensare alla piena ripresa delle attività e soprattutto della sostenibilità aziendale.

L'amministratore deve perciò predisporre con la massima cura e prudenza la dichiarazione rilasciata alla banca sulle informazioni per la valutazione del merito creditizio, poi utilizzate dal Fondo di garanzia per le misure di accantonamento. E inoltre dovrà predisporre una reportistica sull'andamento economico dell'impresa per attestare nel corso del tempo la sussistenza di una situazione idonea a consentire la futura ripresa economica.

Considerata l'esigenza (per evitare responsabilità) di predisporre e registrare in modo certo una reportistica sull'andamento economico dell'impresa , uno strumento adatto di risk management sarebbe la digitalizzazione per legge dei flussi documentali e informativi delle aziende che accedono ai finanziamenti garantiti dallo Stato: uno strumento sicuro (con valore di prova legale e data certa) di archiviazione in progress delle informazioni aziendali idoneo a dimostrare la verosimile sostenibilità economica dell'attività d'impresa nel corso del finanziamento garantito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ipotesi di fallimento il curatore sarà tenuto a denunciare l'amministratore dell'impresa per bancarotta preferenziale.